



Rinnovabili: al via l'obbligo del 20% per edifici nuovi e ristrutturazioni.

Dal 31 maggio 2012 secondo quanto stabilito dal D.Lgs n. 28/2011 in materia di efficienza energetica (in particolare, articolo 11 ed allegato 3) è in vigore l'obbligo di integrare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici di nuova costruzione e in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

Obiettivo del decreto, che recepisce le norme comunitarie in materia di efficienza energetica degli edifici, è di arrivare gradualmente al 50% di energia coperta da fonti rinnovabili entro il 2017.

Attualmente e fino al 31/12/2013, l'obbligo per gli impianti di produzione di energia termica prevede di coprire il **20% dei consumi energetici per acqua calda, elettricità, riscaldamento e raffrescamento con le fonti rinnovabili**, percentuale che salirà poi ad un 35% all'inizio del 2014.

Oltre agli edifici nuovi, sono sottoposti all'obbligo di consumi termici rinnovabili anche gli edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati soggetti a ristrutturazione integrale, nonché gli edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione.

Per quel che riguarda l'elettricità invece è obbligatorio installare una potenza da rinnovabili che varia in base alla superficie dell'edificio moltiplicata per un coefficiente che aumenta in tre scaglioni da qui al 2017: **1 kW ogni 80 mq se la richiesta del titolo edilizio è presentata entro il 31 dicembre 2013, 1 kW ogni 65 mq fino a fine 2016, 1 kW ogni 50 mq dal 2017.**

Nei centri storici le suddette percentuali sono ridotte del 50%.

Le Regioni hanno la possibilità di incrementare i valori stabiliti dal decreto. L'inosservanza degli obblighi, comporterà il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Restiamo a disposizione per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito.

Telefono



0583 490690 r.a.

Fax



0583 492954

E.mail



info@steng.it.